MISURE URGENTI PER LA COSTRUZIONE O L'AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI, PER LA REALIZZAZIONE O COMPLETAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE DI BASE E PER L'UTILIZZAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGGIUNTIVI A FAVORE DELLE ATTIVITA' DI INTERESSE TURISTICO

Art. 4

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 38

In deroga alla disposizione contenuta nell'articolo 15, secondo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, le somme assegnate alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano in base al titolo II della predetta legge in conto esercizi 1983, 1984 e 1985 possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1987. Per le medesime somme il termine per la presentazione del rendiconto previsto dall'articolo 15, terzo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, e' fissato al mese di marzo 1988.

Versione in vigore dal 5 gennaio 1987, non più in vigore dal 4 febbraio 1988 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico
Estremi	Decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-la-costruzione-o-l-ammodernamento-di-impianti/art-4-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-28-febbraio-2021-n-38/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it